



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 10/38 DEL 16.03.2023

Oggetto: Istituzione del “Fondo di sostegno per le strutture residenziali per anziani non autosufficienti”. Definizione dei criteri di accesso e delle modalità di attribuzione dell’indennizzo. Legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, art. 11, comma 14.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama l'art. 11, comma 14, della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, che prevede l'istituzione del “Fondo di sostegno per le strutture residenziali per anziani non autosufficienti”, dotato di una capacità finanziaria pari a euro 2.000.000 per l'anno 2023, finalizzato a garantire la corresponsione di un indennizzo agli enti gestori delle strutture destinate all'accoglienza di questo particolare target di utenza.

L'Assessore ricorda che il funzionamento delle predette strutture è disciplinato dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali), e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con il D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione), che all'art. 4 definisce le diverse tipologie di strutture sociali.

L'Assessore prosegue evidenziando che, nelle more dell'entrata a regime del Sistema informativo del welfare regionale (SIWE), il Servizio competente della Direzione generale delle Politiche Sociali ha avviato dall'anno 2021 la rilevazione delle strutture sociali, con l'obiettivo di mapparne la presenza nel territorio regionale.

Tale rilevazione ha evidenziato la presenza di soggetti anziani non autosufficienti nelle seguenti strutture:

- comunità integrate per anziani, di cui all'art. 13 del D.P.Reg. n. 4/2008;
- comunità alloggio per anziani, di cui all'art 11, comma 7, del D.P.Reg. n. 4/2008 e paragrafo B. 3. dell'allegato alla Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018, di norma destinate all'accoglienza di anziani autosufficienti, in ragione di eventi acuti occorsi in costanza di inserimento.

Alla luce di quanto sopra, l'Assessore propone:

- di concedere l'indennizzo alle strutture ospitanti anziani non autosufficienti di cui all'art. 13 del



D.P.Reg. n. 4/2008 e all'art. 11 del decreto, qualora si verificano le condizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo, come specificato nell'allegato alla presente deliberazione;

- di approvare i criteri di accesso all'indennizzo e le modalità di attribuzione del medesimo, descritti nell'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali alla gestione del relativo procedimento.

Infine, l'Assessore richiama quanto disposto dall'art. 16 della legge regionale n. 22/2022, evidenziando che l'attuazione delle presente misura sarà subordinata alla preventiva valutazione degli atti che possono configurare aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare i criteri di accesso e le modalità di attribuzione dell'indennizzo di cui all'art. 11, comma 14, della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, e il relativo schema di istanza, contenuti nel documento allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali per la gestione del relativo procedimento;
- di dare atto che l'attuazione delle presente misura sarà subordinata alla preventiva valutazione degli atti che possono configurare aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107, par. 1, del TFUE.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medda

Il Vicepresidente

Giuseppe Fasolino